



**CONSIGLIO REGIONALE**  
**ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA**  
**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***DELIBERA IN DATA 05/12/2014, n° 205***

***OGGETTO: Pareri in ordine ai:***

***P.A. n.145 del 6.11.2014: Documento di programmazione economica-finanziaria regionale per gli anni 2015/2017.***

***D.L. n.381 del 17.11.2014: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015), e relativi emendamenti.***

***D.L. n.382 del 17.11.2014: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2015, e relativi emendamenti.***

***D.L. n.383 del 17.11.2014: Bilancio di previsione della Regione Liguria 2015/2017.***

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Giorgio Guerello

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 23 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 18.11.2014 sono pervenuti al C.A.L. i provvedimenti: P.A. n. 145 del 6.11.2014; DD.LL. nn. 381 e relativi emendamenti, 382 e relativi emendamenti e 383 del 17.11.2014;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19.11.2014 prot.104 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.4) l'espressione dei pareri relativi ai provvedimenti sopraindicati;
- Sentito il Presidente

***Delibera***

Di formulare il parere in ordine ai sopraindicati P.A. n.145 del 6.11.2014; DD.LL. nn. 381 e relativi emendamenti, 382 e relativi emendamenti e 383 del 17.11.2014:

“Il primo gennaio 2015 entreranno in vigore le disposizioni concernenti l'armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per “armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 2009 per gli enti territoriali dalla legge n. 42/2009 e per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche dalla legge n. 196/2009.

Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato, di un sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del consolidamento dei conti pubblici, per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard.

I criteri e i principi direttivi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche prevedono l'individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (COFOG) individuata dagli appositi regolamenti comunitari, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'affiancamento, ai fini conoscitivi, al nuovo sistema di contabilità finanziaria cosiddetta “potenziata” di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

L'armonizzazione contabile è inoltre presupposto indefettibile per la completa attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio con particolare riferimento alla determinazione e al monitoraggio degli equilibri finanziari dei vari livelli di governo.

Si tratta di una riforma complessa - le disposizioni del decreto 118/2011, infatti, entreranno in vigore gradualmente, entro il 2017 - che presenta aspetti fortemente innovativi per la programmazione e la gestione delle risorse pubbliche e che pertanto richiede il pieno coinvolgimento sia della dirigenza, sia di specifiche figure tecnico-professionali

adeguatamente formate: da qui l'esigenza di appropriati investimenti formativi e di adeguamenti dei sistemi informatici.

A partire dall'esercizio 2015, la Regione Liguria adeguerà pertanto il proprio sistema informativo contabile ai principi contenuti nel Titolo I del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto che le disposizioni normative inerenti il settore sanitario (Titolo II) sono entrate in vigore il 1 gennaio 2012.

### ***La revisione della spesa degli Enti Territoriali e gli effetti delle manovre finanziarie per il triennio 2014/2016***

Il processo di revisione e contenimento della spesa pubblica avviato con la L. 135/2012 di conversione del DL. 95/2012 (c.d. "*Spending Review bis*"), finalizzata al superamento del criterio della spesa storica e della logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, è proseguito nel corso del biennio 2013/2014. Mentre però il 2013 ha segnato una parziale interruzione del percorso di riduzione della spesa, con un rimbalzo più accentuato per la spesa delle Amministrazioni Centrali piuttosto che per la spesa pubblica complessiva, per il 2014 sono stati adottati provvedimenti volti a realizzare un intervento di revisione e razionalizzazione della spesa di portata altrettanto ampia anche per gli Enti Territoriali.

In particolare la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), al co. 427 dell'art. 1, come novellato dall'art. 2, co.1, lett. b), del DL. 4/2014 convertito nella L. 50/2014 e successivamente dall'art. 1, co. 6, lett. a), del DL. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, ha previsto, sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis del DL. 69/2013, convertito nella L. 98/2013<sup>1</sup>, una serie di misure di revisione della spesa, ridimensionamento delle strutture ed ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare un risparmio di spesa da operarsi, ai sensi del co. 429 della L.147/2013, anche nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali.

## **LA MANOVRA REGIONALE PER IL TRIENNIO 2015/2017**

### **La gestione del patrimonio e il c.d. federalismo demaniale**

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 56 bis ha dettato disposizioni per la semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, con riferimento ai beni patrimoniali dello Stato ed a quelli già in uso al Ministero della Difesa, di cui all'articolo 5, comma 7, lettera e), e comma 4, del D. Lgs. n. 85/2010 (il decreto del c.d. federalismo demaniale).

In questa sede è opportuno rimarcare che il D. Lgs. n. 85/2010 non ha mai trovato piena applicazione, stante la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Quanto sopra può trovare una motivazione nella ripresa dell'attività di alienazione dei propri beni intrapresa dallo Stato, come disposto, tra l'altro, dalla Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, comma 391), che ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali.

La filosofia del trasferimento di beni a Regioni ed Enti locali è, quindi, di fatto venuta meno, lasciando campo invece ai processi di alienazione vera e propria, orientati a finalità di cassa (significativo di tale mutamento di indirizzo è l'inciso contenuto nella relazione governativa al D.L. n. 120 del 2013 per cui "al fine di riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3% del Pil è stato previsto un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni di euro da realizzare entro il 2013").

L'Amministrazione Regionale è consapevole della necessità, soprattutto nell'attuale contesto macroeconomico, di provvedere ad un'attenta e proficua gestione del patrimonio immobiliare, in quanto il bene immobile rappresenta pur sempre la forma di investimento più solida e garantita, rispetto alle altre forme di investimento, più volubili ed aleatorie.

La Regione, pertanto, ha attuato un costante monitoraggio in relazione ai beni che lo Stato, attraverso l'Agenzia del Demanio, potrà rendere disponibili al fine di valutarne la possibile acquisizione al proprio patrimonio.

La Regione Liguria ha effettuato i suoi passi, avvalendosi delle opportunità concesse dalla normativa in ambito di trasferimenti di beni patrimoniali; a titolo esemplificativo, si riporta che con Delibera di Giunta regionale n. 1457 in data 22/11/2013 e con Decreto dirigenziale n. 2695/2014, la Regione ha richiesto il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di n. 24 beni, per un valore inventariale (dati Agenzia del Demanio) di circa Euro 1.200.000,00.

Il lavoro di istruttoria tecnico-amministrativa su tali beni ha portato a ritenere che è possibile intraprendere operazioni di valorizzazione dei beni stessi, al fine di renderli maggiormente produttivi di reddito.

Il tema della valorizzazione dei beni immobili prima di una eventuale loro dismissione assume, nel presente contesto, una rilevanza fondamentale, in quanto solo attraverso un processo di ottimizzazione degli stessi si può pervenire ad una gestione efficiente del patrimonio, aumentandone il valore.

Tale processo passa attraverso diverse fasi, fra cui l'approfondita ricognizione dello stato degli immobili e la verifica della loro *performance* (in termini di costi di gestione, stato manutentivo, stato conservativo), la valutazione della capacità di incremento reddituale degli immobili e la verifica delle destinazioni d'uso urbanistiche, in vista di un loro adeguamento e aggiornamento.

Sotto tale ultimo aspetto, va menzionata l'apposita disciplina che la Regione ha dettato per il tramite dell'articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37, in cui sono state dettagliatamente definite le procedure per l'approvazione dei programmi per l'alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso.

Come detto, il contesto macroeconomico negativo, aggravato dalla crisi dell'eurozona, impone quasi giocoforza l'uso efficiente, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quali strumenti che possono contribuire alla sostenibilità degli interventi pubblici in materia di investimenti e servizi, in relazione alle nuove regole di bilancio.

Si tratta di processi che riveleranno i propri effetti non certo nell'immediato, bensì nel medio e lungo periodo, tuttavia alla Regione è apparso doveroso darvi attivazione e seguito.

## **D.L. N.381 DEL 17.11.2014: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015)**

***L'articolo 1*** fissa in 50 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 5,50 per cento e durata minima di venti anni.

*Il rilevante aumento del limite massimo di indebitamento rispetto agli esercizi precedenti in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) del D.lgs. 10 agosto 2014, n126 (decreto correttivo del D.lgs.118/2011) che ricomprende tra le entrate utili ai fini del calcolo anche il fondo per il trasporto pubblico locale alimentato dalle accise sulle benzine e sul gasolio.*

**L'articolo 2** in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede di prorogare nell'anno 2015 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo degli esercizi 2007, 2008 e 2009 derivante dalla mancata contrazione dei mutui o altre forme di indebitamento negli esercizi medesimi in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2014 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

**L'articolo 3** dispone che per l'anno 2014 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

**L'articolo 4** impone alla gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 il rispetto, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

**L'articolo 5** comma 1, indica l'importo destinato nel bilancio al programma investimenti in sanità.

**L'articolo 6** è finalizzato a consentire l'avvio tempestivo delle azioni previste nella programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020), mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, nelle more della definitiva approvazione della stessa. La Giunta regionale viene quindi autorizzata ad anticipare quota del cofinanziamento statale del programma nel limite massimo di 3.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

**L'articolo 7** nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza.

**L'articolo 8** nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

**L'articolo 9** nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone di non concedere sponsorizzazioni anche per l'anno 2015.

**L'articolo 10** nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per il servizio automobilistico regionale. La norma è in linea con la normativa nazionale.

**L'articolo 11** nell'ottica di continuare a perseguire la virtuosa strada intrapresa della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, avviata da alcuni anni dalla Regione Liguria, propone un ulteriore contenimento della spesa per formazione.

**L'articolo 12** modifica l'articolo 5 della l.r. 9/2008 (legge finanziaria 2008) in materia di esenzione per veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano ed è volto a chiarire che l'agevolazione quinquennale dal pagamento della tassa automobilistica

*viene concessa solamente in sede di prima installazione degli impianti GPL e metano e non può essere reiterata a seguito dei collaudi successivi previsti per detti impianti.  
L'articolo non prevede variazioni finanziarie.*

**L'articolo 13** *modifica l'articolo 21 della l.r. 41/2013 (legge finanziaria 2014), in materia di Imposta Regionale sulle Concessioni Demaniali Marittime adeguando, a decorrere dall'anno 2015, i termini di pagamento dell'imposta a quelli disposti dall'Erario nel corso del 2014 per il pagamento del canone (15 settembre), conseguentemente anche le comunicazioni alla Regione e la notifica ai soggetti passivi degli importi dovuti viene posticipata al 31 luglio.*

*Nessuno dei commi dell'articolo prevede variazioni finanziarie.*

**L'articolo 14** *al fine di poter corrispondere alle Aziende di trasporto le somme per la copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro, in attesa della piena operatività della riforma del sistema di trasporto pubblico, definisce la natura di tali somme.*

**L'articolo 15** *considerato che le procedure competitive per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico sono in corso di espletamento per concludersi entro il 31 dicembre 2015, come previsto all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n.18, procede alla ripartizione delle risorse per il trasporto su gomma per il 2015.*

**L'articolo 16** *nell'ottica di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, modifica l'articolo 28 della Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 "Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria", procedendo alla trasformazione dell'attuale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) da organo collegiale ad organo monocratico, il cui componente, in possesso della professionalità e delle competenze necessarie, è individuato tra soggetti esterni all'Ente.*

*Tale trasformazione dell'OIV, da tre componenti (due esperti esterni più il Segretario Generale dell'Ente) ad un solo componente esterno, intende perseguire l'obiettivo di garantire la più assoluta indipendenza ed imparzialità all'organismo in questione e, allo stesso tempo, di consentire delle economie per il bilancio regionale. Infatti, il previsto compenso, che sarà determinato dalla Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00, sarà corrisposto all'unico componente esterno e non più a due, come prevede l'attuale composizione dell'Organismo.*

**L'articolo 17** *statuisce che la copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.*

#### **D.L.n.383 del 17.11.2014: Bilancio di previsione della Regione Liguria 2015/2017**

Il bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2015 pareggia in termini di competenza in **9.866,9** milioni di euro e in termini di cassa in **17.760** milioni di euro.

I residui attivi presunti al 31/12/2014 sono iscritti in **8.028,5** milioni di euro, i residui

passivi presunti alla stessa data ammontano a **7.893,1** milioni di euro. Il bilancio di

previsione per l'anno 2015 presenta nello stato di previsione dell'entrata:

- i. la quota di saldo finanziario presunto al 31/12/2014 per **185** milioni di euro a copertura delle valutazioni dei residui passivi perenti e delle reiscrizioni anticipate di fondi vincolati;

- ii. i fondi provenienti dallo Stato e dalla U.E. con vincolo di destinazione, nell'ammontare complessivo di **4.051** milioni di euro;
- iii. le entrate senza vincolo di destinazione per **437** milioni di euro;  
le partite di giro per **5.194** milioni di euro

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO REGIONALE 2015**  
(migliaia di euro)

|   |                  |
|---|------------------|
| Quota saldo finanziario presunto al 31/12/2014  | 185.455          |
| TITOLO I – Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione      | 3.287.596        |
| TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti.         | 521.869          |
| TITOLO III – Entrate extra tributarie   | 55.083           |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale | 529.087          |
| TITOLO V – Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie   | 93.820           |
| TITOLO VI – Entrate per contabilità speciali  | 5.194.003        |
| <b>Totale stato di previsione dell'Entrata</b>  | <b>9.866.913</b> |

Lo stato di previsione della spesa presenta la seguente composizione con riferimento agli aggregati di bilancio:

(migliaia di euro)

|   |         |
|---|---------|
| Componente negativa saldo finanziario derivante da mancata contrazione di mutui esercizi precedenti | 93.820  |
| AREA I - Istituzionale  | 31.189  |
| AREA II - Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale  | 321.885 |
| AREA III - Territorio   | 4.538   |
| AREA IV - Ambiente  | 13.955  |
| AREA V - Infrastrutture   | 3.457   |
| AREA VI – Mobilità e Trasporti  | 248.202 |
| AREA VII - Edilizia   | 19,760  |

|  |                  |
|--|------------------|
| AREA VIII – Sicurezza ed Emergenza             | 74.987           |
| AREA IX - Sanità                               | 3.247.811        |
| AREA X – Persona, Famiglia, Associazioni       | 17.607           |
| AREA XI – Istruzione, formazione, Lavoro       | 30.224           |
| AREA XII – Cultura, Sport, Tempo Libero        | 4.040            |
| AREA XIII – Agricoltura, Economia Montana      | 3.253            |
| AREA XIV – Industria e Piccola e Media Impresa | 1.953            |
| AREA XV – Commercio, Fiere, Mercati            | 3.224            |
| AREA XVI – Artigianato                         | 1.660            |
| AREA XVII – Turismo                            | 7.110            |
| AREA XVIII - Gestionale                        | 544.235          |
| PARTITE DI GIRO                                | 5.194.003        |
| <b>Totale stato di previsione della Spesa</b>  | <b>9.866.913</b> |

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, titolo II, il bilancio di previsione 2015 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

- a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA;
- c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria;

**D.L. N.382 del 17.11.2014: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2015.**

L' articolo 2 prevede l'inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 29 maggio 2007, n.22, "Norme in materia di energia") e ss.mm.ii. determinato dalla necessità di



precisare che la Regione si può avvalere della società di cui all'art.1 anche per il perseguimento delle finalità energetiche.

In particolare, sulla base di apposite convenzioni, la Regione può attribuire alla società, tra l'altro, il compito di gestire la banca dati della prestazione energetica degli edifici, di eseguire le verifiche a campione e di effettuare l'iscrizione dei professionisti nell'elenco dei soggetti abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. Il comma 2 dell'articolo 2 modifica il comma 1 dell'articolo 30 bis della legge regionale n.22/2007e ss.mm.ii. perché si intende destinare le risorse derivanti dal versamento del contributo previsto, non solo quale partecipazione alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione energetica degli edifici, ma anche alla eventuale concessione di contributi per il miglioramento dell'efficienze energetica degli edifici stessi.

**L'articolo 3** modifica l'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) estendendo l'intervento finanziario regionale dai soli comuni a tutti gli enti locali territoriali, in considerazione del mutato assetto istituzionale. Si ricomprende nel cofinanziamento regionale qualunque intervento di competenza degli enti suddetti, comprese le progettazioni, con particolare riguardo, comunque, agli interventi infrastrutturali individuati per macro aree. Per snellire e velocizzare la procedura è eliminata la preliminare definizione di un programma d'interventi previsto nella precedente dizione.

**L'articolo 4** apporta modifiche agli articoli 14, 16, 23 e 25 della legge 7 novembre 2013 n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) in particolare:

- al **comma 1** si prevede la competenza della Giunta regionale ad approvare l'atto di ricognizione dei beni mobili ed immobili beneficiari di contributi pubblici e vincolati all'esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale;
- al **comma 2** sono definiti funzionali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico i beni mobili ed immobili riferiti a progetti di rilevante strategicità, anche sotto il profilo ambientale ed assistiti da contribuzione pubblica. La Giunta regionale definisce le modalità per calcolare il valore di cessione in proprietà dei beni contribuiti al nuovo gestore e in caso di locazione o affitto il relativo canone;
- si rende necessario, con il **comma 3**, definire al meglio il trattamento delle quote di contributo pubblico, non ancora ammortizzate, sui beni finanziati siano essi funzionali o meno al servizio di trasporto pubblico;
- il **comma 4**, invece, disciplina le modalità di spostamento del vincolo di destinazione del bene;
- con il **comma 5** si indica nel riscatto il momento di costituzione del vincolo al trasporto pubblico per i mezzi ed i beni acquisiti in leasing;
- nel **comma 6** al fine di tutelare il finanziamento pubblico, non più ripetibile, è necessario esplicitare il concetto di "vincolo" sui beni immobili e mobili registrati costituito sulla base della vigente normativa, indicando i criteri in base ai quali la Regione autorizza lo spostamento di tale vincolo;
- il **comma 7** infine prevede che le plusvalenze sui beni finanziati siano accantonate in proporzione a quanto ricevuto, ancorché ammortizzato.

**L'articolo 5**, comma 1 ha carattere organizzativo ed è teso a garantire la continuità delle funzioni regionali nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura in via definitiva delle posizioni vacanti.

Al comma 2 **dell'articolo 5** è prevista la modifica dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006)") resasi necessaria in seguito alla riforma avvenuta con la legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1, la quale, all'articolo 2, ha modificato l'articolo 41, comma 1, della legge

statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), prevedendo, a decorrere dalla X legislatura, la riduzione da 12 a 6 del numero massimo degli Assessori regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Tale riduzione comporta una necessaria razionalizzazione e redistribuzione delle deleghe di competenza regionale in capo ad un numero di Assessori ridotto e, quindi, considerando il conseguente aumento del carico di lavoro sugli stessi Assessorati, si ritiene opportuno garantire un adeguato supporto organizzativo mediante il passaggio da tre a cinque dei dipendenti regionali che possono essere assegnati alle relative funzioni di segreteria.

Il valore numerico complessivo del predetto contingente di dipendenti risultante è comunque inferiore a quello attualmente vigente e conseguentemente la spesa annua complessiva stimata, considerando l'attuale dotazione di dipendenti assegnati, risulterebbe in diminuzione di circa 21.766 euro.

Secondo quanto previsto dall'**articolo 6** le modifiche che vengono apportate alla disciplina delle attività contrattuali regionali sono tese ad incrementare le possibilità di scelta dell'autorità chiamata a presiedere le gare, rendendo possibile l'individuazione di soggetti differenti, in possesso non solo di competenze gestionali ed organizzative, ma anche di cognizioni e competenze prettamente tecniche.

Tale evoluzione è dovuta essenzialmente all'incremento di attività dalla Stazione Unica Appaltante Regionale, che nel corso dell'anno 2013 ha perfezionato un numero ingente di gare (n. 45 procedure di gara, di cui n. 28 per lavori, pari al 62,23%, n. 11 per servizi, pari al 24,44% e n. 6 per forniture, pari al 13,33%), riguardanti, sovente, fattispecie e tematiche di carattere tecnico e specialistico; in virtù di ciò, si rivela utile potersi avvalere anche di professionalità aventi tale natura.

Gli **articoli 7, 8 e 9** prevedono, a norma dell'art. 35 del D.Lgs. 152/2006, alcuni adeguamenti della disciplina regionale, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale", in materia di procedura di VIA e di verifica screening, alle disposizioni statali, di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, in materia di termini procedurali, da ultimo modificate dal D.L. n. 91/2014 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con l'**articolo 10** si apportano alcune modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti", volte, in particolare, ad attribuire alla Regione la competenza in materia di autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature, già di spettanza delle Province nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione della gestione a livello regionale ed anche al fine di superare l'errore materiale introdotto all'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013). Si introduce, inoltre, una modifica, che assegna in capo alla Regione la funzione nell'ambito della Commissione di vigilanza e collaudo dei porticcioli turistici ex art. 8 del D.P.R. n. 509/1997, già di competenza dell'Agenzia del Demanio, che, in più di un'occasione, ha rappresentato di non essere più legittimata a partecipare. La norma proposta, che corrisponde all'esigenza di superare le difficoltà gestionali sopravvenute, specie relativamente alle procedure ancora in itinere, consente, altresì, di evitare esborsi a carico dei privati concessionari previsti all'art. 29 della l.r. n. 40/2013. La

previsione di tali norme comporta l'abrogazione delle norme corrispondenti, di cui alla l.r. 50/2012 e l.r. n. 40/2013.

Con l'**articolo 11** si introduce una norma di interpretazione autentica relativa alla competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni agli scarichi, di cui alla legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.") e ss. mm. e ii., volta a superare alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia previste all'art.135 del D.lgs. n. 152/2006. Con la norma proposta si intende ribadire il principio, peraltro già espresso all'articolo 42, comma 2 lett.b) della citata l.r. n. 43/1995, in forza del quale l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è anche competente all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, in applicazione della disciplina generale sul procedimento sanzionatorio a livello regionale di cui alla l.r n. 45/1982. La norma conferma, infatti, che gli enti competenti in materia di scarichi, già titolari delle funzioni autorizzative in forza della l.r. n. 43/1995 e ss. mm. e ii. comprese quelle di cui alla l.r. 18/1999, sono competenti, altresì, ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale sopravvenuta.

**Il Cal prende atto dei documenti in oggetto, relativamente alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015) e relativi emendamenti; alle disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2015 e relativi emendamenti, al Bilancio di previsione della Regione Liguria 2015/2017 e al Documento di programmazione economica-finanziaria regionale per gli anni 2015/2017 di importanza strategica, anche alla luce della definizione degli scenari socio-economico e considerato lo stato e le prospettive della finanza regionale, il Cal non volendo venire meno alle proprie responsabilità istituzionali, recepisce i documenti sovracitati, esprimendo parere favorevole; ed invitando la Regione a definire con la massima celerità, ad esito dei lavori dell'Osservatorio Regionale – istituito ai sensi della Legge n.56/2014 – le modalità del riordino delle funzioni delegate alle Province, e il loro finanziamento. Il Cal auspica inoltre che, in sede di assestamento, possano essere integrati i fondi destinati al T.P.L., ed ai servizi sociali.**

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Presenti</b>        | <b>N. 23</b> |
| <b>Votanti</b>         | <b>N. 23</b> |
| <b>Maggioranza</b>     | <b>N. 12</b> |
| <b>Voti Favorevoli</b> | <b>N. 23</b> |
| <b>Voti contrari</b>   | <b>N. 0</b>  |
| <b>Astenuti</b>        | <b>N. 0</b>  |

Il Presidente in conformità dichiara approva all'unanimità la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 205**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
( Giorgio Guerello )

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
( Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO  
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2014.**

**Genova 5 dicembre 2014**

**Il Segretario  
Dr. Bruno Cervetto**